CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORIGINALE

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9

OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DI N. 1 ZONA A SOSTA PROLUNGATA A CARATTERE STAGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO A) DELLA D.C.R. N. 626-3799 DEL 1 MARZO 2000, PER IL PERIODO DAL 26 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2023.

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di giugno, alle ore 18.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
ZOGGIA Antonella	- SINDACO	Presente
GUERRA Emilia	- VICESINDACO	Presente
CEVRERO Gianluca	- ASSESSORE	Presente
ROSSO Dario Giuseppe	- ASSESSORE	Presente
TOLOTTI Cinzia	- ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Marietta CARCIONE*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha rilevato la necessità di rafforzare principalmente nelle ore serali l'offerta di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel periodo estivo su un'area del territorio di Bussoleno non già servita dalla presenza di esercizi pubblici;
- pertanto l'Amministrazione ritiene che l'inserimento in tale periodo di una forma di commercio su area pubblica, benché temporanea e di ridotte dimensioni, contribuisca al miglioramento del servizio al consumatore in generale, di passaggio e del luogo, a completamento delle attività già esistenti;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626-3799, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell'art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, che all'articolo 4 dell'Allegato A prevede *"in alternativa o a completamento delle forme mercatali… sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:*

a) Posteggi singoli, o gruppi di posteggi…

b) ***Zone a sosta prolungata,*** *anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b)del D. Lga. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a)del D. Lgs. stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi. Gli spazi destinati al commercio su area pubblica nelle suddette forme non necessitano di infrastrutture di servizio o aree attrezzate, fatto comunque salvo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza".*

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001, che attribuisce al Comune la definizione dei criteri per l'utilizzo delle aree di sosta prolungata;

Ritenuto pertanto di individuare n. 1 stallo per la sosta prolungata a carattere stagionale riservato all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubblica nella zona del piazzale adiacente al Cimitero del Capoluogo, già area destinata a posteggio dei caravan nel periodo di svolgimento della Festa Patronale (individuato nella planimetria allegata), e precisamente:

- n. 1 stallo di mt. 8 x 6 nel parcheggio adiacente al Cimitero collocato in Strada Monginevro n. 1 e precisamente in corrispondenza della S.P. ex 24 km. 47+100;

Visto l'art. 338 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 secondo il quale è *vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge*;

Considerato che l'area a parcheggio in oggetto è costituita dai lotti identificati a catasto terreni al foglio 19 mappale 19-470 e 676 che ricadono in zona di P.R.G.C. "P6" PARCHEGGIO Via Valter Fontan e parte in area viabilità in progetto di piano e da quelli al foglio 19 mappale 467 e 469 in zona di P.R.G.C. "P16" PARCHEGGIO Strada Monginevro, che la stessa ricade geomorfologicamente in classe IIz2 - porzioni di territorio nelle quali esistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica e in fascia di rispetto cimiteriale;

Considerato che secondo quanto previsto dal D.P.R.380/2001, art. 3, comma , lettera e.5) *l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,* sono qualificati come interventi di nuova costruzione*, **ad eccezione** di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;* (punto sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020);

Considerato che a circoscrivere il concetto di temporaneità interviene l'art. 6 comma 1 lett. e-bis) dal D.P.R.380/2001, che qualifica come di edilizia libera le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee "*purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto*";

Considerato che l'istituzione di una zona a sosta prolungata ha carattere temporaneo e stagionale e che le strutture mobili per attività del commercio su area pubblica *non dovranno sostare per una durata superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, come da parere espresso dell'Ufficio Tecnico settore Edilizia Privata in data 16.06.2023;*

Ritenuto di stabilire che tale stallo sia utilizzabile nel periodo dal 26 giugno al 15 settembre 2023, con cadenza quotidiana limitatamente alle ore serali, momento in cui sul territorio del Comune di Bussoleno non esiste una simile offerta di servizio al pubblico consumatore, pertanto non arrecando danno ai nostri esercizi pubblici (bar) e precisamente dalle ore 19.00 alle ore 02.00, tenendo presente che la norma prevede in ogni caso che l'operatore può sostare al massimo 5 ore nell'arco della stessa giornata;

Ritenuto altresì di stabilire i seguenti criteri per l'utilizzo delle zone a sosta prolungata:

A) Richiesta dell'area

Lo stallo sarà assegnato per il seguente periodo:

- dal 26 giugno al 31 luglio 2023;
- dal 1 agosto al 15 settembre 2023 (tranne nel periodo della Festa Patronale, 10 – 20 agosto)

Si fa presente che per nessun motivo non sarà possibile esercitare nel periodo di festeggiamenti patronali qualora saranno presenti in piazza banchi e attività con le caratteristiche di somministrazione di alimenti e bevande quali street food o tipologie similari oppure altri bar del Comune di Bussoleno con apertura serale.

Gli operatori interessati, che devono essere in possesso dei dovuti atti autorizzatori per lo svolgimento dell'attività in argomento come da normativa vigente in materia, devono inoltrare la manifestazione di interesse (il cui modello è allegato alla presente deliberazione) all'utilizzo della zona di sosta prolungata.

Per il periodo dal 26 giugno al 31 luglio 2023 la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il giorno 23 giugno.

Per il periodo dal 1 agosto al 15 settembre la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il giorno 20 di luglio.

L'ufficio commercio assegnerà l'area applicando i criteri di cui al successivo punto B). L'assegnazione riguarderà l'intero periodo richiesto, e l'operatore dovrà garantire la propria presenza per tutto il periodo.

In caso che lo stallo rimanga libero, qualora pervengano manifestazioni di interesse oltre le scadenze di cui sopra, tale spazio sarà assegnato applicando il criterio cronologico, in base alla data di presentazione della manifestazione di interesse;

B) Criteri per l'assegnazione degli spazi (per i quali è stata presentata manifestazione di interesse entro le scadenze previste):

L'assegnazione dello stallo per ciascun periodo avverrà secondo i seguenti criteri:

- Minor numero di presenze effettuate. Per "presenza" si intende l'assegnazione di un turno di occupazione in una giornata (per esempio: l'assegnazione ad un operatore di uno stallo il sabato assegnerà una presenza; l'assegnazione ad un operatore di uno stallo il sabato e di uno stallo la domenica assegnerà due presenze);
- A parità di presenze, maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche;

C) Requisiti per lo svolgimento dell'attività:

L'attività di somministrazione dovrà essere esercitata solo se in possesso di idonei titoli autorizzativi (autorizzazione al commercio in forma itinerante tipologia B, autorizzazioni o SCIA sanitarie, VARA,…) e a mezzo di veicoli e attrezzature mobili in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. Tali attrezzature dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo potranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario al suolo. Inoltre non potranno essere posizionati ed utilizzati, né all'interno né all'esterno dello spazio assegnato, tavoli sedie o altri arredi destinati al consumo in loco;

Ritenuto inoltre necessario che gli operatori dovranno inoltrare all'ufficio Finanziario del Comune opportuna richiesta per occupare il suolo pubblico e corrispondere anticipatamente all'Ente il relativo canone patrimoniale;

Ritenuto di utilizzare per l'individuazione della zone di sosta prolungata l'istituto della sperimentazione annuale, al fine di verificare l'interesse da parte degli operatori e l'ottenimento dei risultati sul servizio offerto al pubblico e al consumatore finale;

Ritenuto pertanto, essendo al momento l'iniziativa di carattere sperimentale e temporaneo, di procedere all'istituzione delle zone di sosta prolungata mediante atto della Giunta Comunale, rimandando al Consiglio Comunale la ratifica nel caso di istituzione in via definitiva, procedendo previamente alle consultazioni previste dalla vigente normativa in materia;

Richiamata la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 16.02.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023;

Visto lo Statuto Comunale;
Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di una fase sperimentale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

1. **di dichiarare** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di individuare**, in via sperimentale per il periodo dal 26 giugno al 15 settembre 2023, ai sensi della D.C.R. n. 626-3799 del 01.03.2000 e della D.G.R. n. 32-2642 del 02.04.2001, n. 1 stallo per la sosta prolungata a carattere stagionale riservato all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di titolari di autorizzazione al commercio su aree pubblica nella zona del parcheggio area cimiteriale del Capoluogo (individuati nella planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale), e precisamente:
- n. 1 stallo di mt. 8 x 6 nel parcheggio adiacente al Cimitero collocato in Strada Monginevro n. 1 e precisamente in corrispondenza della S.P. ex 24 km. 47+100;

3. **di stabilire** che tale stallo sia utilizzabile nel periodo dal 26 giugno al 15 settembre 2023, con cadenza quotidiana dalle ore 19.00 alle ore 02.00, fermo restando che l'operatore può sostare al massimo 5 ore come previsto dalla norma;

4. **di stabilire** i seguenti criteri per l'utilizzo delle zone a sosta prolungata:

A) Richiesta dell'area

Lo stallo sarà assegnato per il seguente periodo:

- dal 26 giugno al 31 luglio 2023;
- dal 1 agosto al 15 settembre 2023 (tranne nel periodo della Festa Patronale, 10 – 20 agosto)

Si fa presente che non sarà possibile esercitare, per nessun motivo, nel periodo di festeggiamenti patronali qualora saranno presenti in piazza banchi e attività con le caratteristiche di somministrazione di alimenti e bevande quali street food o tipologie similari oppure altri bar del Comune di Bussoleno con apertura serale.

Gli operatori interessati, che devono essere in possesso dei dovuti atti autorizzatori per lo svolgimento dell'attività in argomento come da normativa vigente in materia, devono inoltrare la manifestazione di interesse (il cui modello è allegato alla presente deliberazione) all'utilizzo della zona di sosta prolungata.

Per il periodo dal 26 giugno al 31 luglio 2023 la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il giorno 23 giugno.

Per il periodo dal 1 agosto al 15 settembre la manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro il giorno 20 di luglio.

L'ufficio commercio assegnerà l'area applicando i criteri di cui al successivo punto B). L'assegnazione riguarderà l'intero periodo richiesto, e l'operatore dovrà garantire la propria presenza per tutto il periodo.

In caso che lo stallo rimanga libero, qualora pervengano manifestazioni di interesse oltre le scadenze di cui sopra, tale spazio sarà assegnato applicando il criterio cronologico, in base alla data di presentazione della manifestazione di interesse;

B) Criteri per l'assegnazione degli spazi (per i quali è stata presentata manifestazione di interesse entro le scadenze previste):

L'assegnazione dello stallo per ciascun periodo avverrà secondo i seguenti criteri:

- minor numero di presenze effettuate. Per "presenza" si intende l'assegnazione di un turno di occupazione in una giornata (per esempio: l'assegnazione ad un operatore di uno stallo il sabato assegnerà una presenza; l'assegnazione ad un operatore di uno stallo il sabato e di uno stallo la domenica assegnerà due presenze);
- a parità di presenze, maggior anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche;

C) Requisiti per lo svolgimento dell'attività:

L'attività di somministrazione dovrà essere esercitata solo se in possesso di idonei titoli autorizzativi (autorizzazione al commercio in forma itinerante tipologia B, autorizzazioni o SCIA sanitarie, VARA,…) e a mezzo di veicoli e attrezzature mobili in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. Tali attrezzature dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo potranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario al suolo. Inoltre non potranno essere posizionati ed utilizzati, né all'interno né all'esterno dello spazio assegnato, tavoli sedie o altri arredi destinati al consumo in loco;

5. **Di dare atto** inoltre che gli operatori dovranno inoltrare all'ufficio Finanziario del Comune opportuna richiesta per occupare il suolo pubblico e corrispondere anticipatamente all'Ente il relativo canone patrimoniale;

6. **di demandare** ai vari Responsabili degli uffici competenti l'attuazione di quanto disposto nella presente deliberazione e dello svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti, l'adozione degli atti necessari;

7. **di rendere noto** il presente provvedimento mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale del Comune di Bussoleno.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonella ZOGGIA)	(Dr.ssa Marietta CARCIONE)

Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.